



LEGGE 28 maggio 1975, n. 9 (pubblicata nell'albo del Pubblico Palazzo in data 10 giugno 1975).

Istituzione del Presidente della Commissione Generale e della Commissione Esecutiva dell'I.S.S. e conseguenti modifiche della legge 30 giugno 1964 n. 37.

Noi Capitani Reggenti

la Serenissima Repubblica di San Marino

Promulghiamo e mandiamo a pubblicare la seguente legge approvata dal Consiglio Grande e Generale nella seduta del 28 maggio 1975.

Art. 1

E' istituita la figura del Presidente della Commissione Generale e della Commissione Esecutiva dell'I.S.S., distinta da quella del Presidente dell'Istituto e del Deputato alla Sicurezza Sociale.

Art. 2

Gli articoli 5, 7, 8, 9 e 10 della legge 30 giugno 1964 n. 37 sono sostituiti dai seguenti:

- Art. 5 (Presidente)

Il Presidente dell'I.S.S.

- a) ha la rappresentanza legale dell'Istituto;
- b) è membro di diritto della Commissione Generale e della Commissione Esecutiva;
- c) collabora con il Presidente delle Commissioni nella determinazione delle materie da sottoporre alle Commissioni medesime;
- d) vigila sulla esecuzione delle relative deliberazioni.

Il Presidente, in caso di assenza o di impedimento, delega le funzioni inerenti alla sua carica al Vice Presidente eletto dalla Commissione Generale nel proprio seno e, in caso di assenza o di impedimento anche del Vice Presidente, ad un membro della Commissione Generale espressamente indicato nella delega. Inoltre egli, per gli atti di ordinaria amministrazione, delega al Direttore Generale la rappresentanza legale dell'Istituto.

Il Presidente dell'Istituto è nominato dal Consiglio Grande e Generale, e dura in carica una legislatura.

- Art. 7 (Componenti della Commissione Generale)

La Commissione Generale è presieduta dal Presidente delle Commissioni, nominato dal Consiglio Grande e Generale, ed è composta dei seguenti membri:

- 1) il Segretario Generale Amministrativo;
- 2) Il Dirigente l'Ufficio del Lavoro;
- 3) Il Direttore dell'Ufficio d'Igiene e Sanità;
- 4) il Direttore dell'Ufficio Agrario;
- 5) il Direttore dell'Ufficio Tributario e del Catasto;
- 6) il Direttore Generale dell'Istituto per la Sicurezza Sociale;
- 7) un rappresentante degli industriali;
- 8) un rappresentante degli artigiani;
- 9) un rappresentante degli agricoltori;
- 10) un rappresentate dei lavoratori dell'industria;
- 11) un rappresentante dei lavoratori dell'artigianato;
- 12) un rappresentante dei coloni;
- 13) un rappresentante dei coltivatori diretti;
- 14) quattro rappresentanti del Consiglio Grande e Generale.

Il Presidente e i membri di cui ai numeri da 1 a 6 fanno parte di diritto della Commissione Generale ed hanno facoltà di farsi sostituire da un proprio rappresentante. Gli altri membri sono nominati per una legislatura dal Consiglio Grande e Generale:

- a) direttamente nel proprio seno, per quanto riguarda i propri rappresentanti;
- b) previa proposta del Congresso di Stato e su designazione delle Associazioni Sindacali di categoria debitamente riconosciute, per quanto riguarda i rappresentanti dei datori di lavoro e dei lavoratori.

Il Presidente delle Commissioni convoca la Commissione Generale in accordo con il Deputato e su proposta del Direttore Generale.

- Art. 8 (Attribuzioni della Commissione Esecutiva)

La Commissione Esecutiva, che viene convocata dal Presidente delle Commissioni in accordo con il Deputato e su proposta del Direttore Generale, ha i compiti seguenti:

- 1) deliberare l'impiego dei fondi disponibili delle gestioni affidate all'Istituto secondo i criteri proposti dalla Commissione Generale e approvati dal Congresso di Stato;

- 2) esaminare i rendiconti e i bilanci tecnici da sottoporre al controllo della Commissione Generale;
- 3) deliberare sui ricorsi degli interessati contro i provvedimenti presi dall'Istituto in applicazione di leggi riguardanti l'attività dell'Istituto stesso;
- 4) deliberare sulle domande di composizione amministrativa delle contravvenzioni alle leggi anzidette;
- 5) istituire apposite tabelle di occupazione media mensile per i lavoratori a domicilio in relazione alla natura e alla durata dell'attività annualmente esplicita;
- 6) variare le retribuzioni mensili giornaliere stabilite per la contribuzione nei riguardi delle persone addette ai servizi familiari;
- 7) variare le retribuzioni mensili fissate per il calcolo della pensione privilegiata ai lavoratori autonomi;
- 8) approvare i moduli di denuncia delle giornate di lavoro, delle retribuzioni e dei contributi, assicurativi e di sicurezza sociale, pertinenti ai lavori subordinati;
- 9) stabilire il contenuto, i termini e le modalità inerenti alla documentazione dell'attività lavorativa ai fini dell'applicazione del regime transitorio di pensionamento ordinario;
- 10) stabilire le caratteristiche ed i valori delle marche da usare per il versamento dei contributi nell'assicurazione facoltativa;
- 11) approvare i regolamenti interni dei vari servizi;
- 12) esaminare preventivamente tutte le proposte e le relazioni da sottoporre alla Commissione Generale ai sensi dell'art.6, numeri 1), 3), 4), 5) e 6) e tutti gli argomenti che il Presidente dell'I.S.S., il Presidente delle Commissioni e il Direttore Generale ritengono di presentare alla Commissione Esecutiva;
- 13) stabilire le norme per il rilascio di duplicati dei certificati di pensione;
- 14) in caso di urgenza, deliberare sulle materie indicate nell'art.6, numeri 1 e 3, lettere b), c), ed e), dandone comunicazione, per la ratifica, alla Commissione Generale e al Congresso di Stato;
- 15) esercitare tutte le altre attribuzioni demandate alla Commissione Esecutiva da leggi e decreti reggenziali.

- Art. 9 (Componenti della Commissione Esecutiva)

La Commissione Esecutiva è composta dal Presidente dell'I.S.S., dal Vice Presidente, dal Presidente delle Commissioni, dai membri di cui ai numeri 1) e 6) dell'art.7, nonché da un rappresentante dei datori di lavoro, da due rappresentanti dei lavoratori designati dalle Organizzazioni Sindacali e da due rappresentanti consiliari designati fra i propri membri dalla Commissione Generale.

- Art. 10 (Sedute delle Commissioni)

La validità delle riunioni della Commissione Generale e della Commissione Esecutiva è assicurata quando risulta la presenza nel corso dell'intera seduta di almeno la metà più uno dei rispettivi componenti in carica.

La validità delle deliberazioni è assicurata quando risulta il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti prevale quello del Presidente o di chi ne fa le veci.

Il Presidente dell'I.S.S., il Presidente delle Commissioni ed i membri della Commissione Generale di cui ai numeri da 7) a 14) dell'art.7, scaduta la legislatura, restano in carica fino a quando non vengono nominati i loro successori.

L'esercizio delle funzioni di Presidente e Vice Presidente dell'I.S.S., di Presidente e membro delle Commissioni è gratuito. Tuttavia è ammesso il rimborso delle spese sostenute per la partecipazione alle riunioni ed è stabilito un gettone di presenza nella misura di L.3.000.

Art. 3

La presente legge entra in vigore immediatamente.

Data dalla Nostra Residenza, addì 9 giugno 1975-1674 d.F.R.

I CAPITANI REGGENTI

Alberto Cecchetti - Michele Righi

IL SEGRETARIO DI STATO

PER GLI AFFARI INTERNI

Giuseppe Lonfernini